

ARTICOLO 1

Al comma 1, sostituire le parole da “le parti private” fino a “delle condizioni”, con le seguenti:
“nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero di un avvocato. Nell’avviso di cui al secondo comma dell’art. 10 della legge 4 maggio 1983, come modificato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, oltre l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato di ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni”.

Al comma 1, sostituire le parole “ le parti private” con le parole “nei quali siano interessate più parti private, queste”

Al comma 1, sopprimere le parole “o con l’assistenza”.

Al comma 1, sostituire le parole da “Le parti devono” fino a “delle condizioni” con le seguenti:
“Nell’avviso di cui al secondo comma dell’art. 10 della legge 4 maggio 1983, come modificato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, oltre l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato di ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni”.

Al comma 1, sostituire le parole “e devono essere avvertite” con le parole “con l’avvertenza”

Al comma 1, dopo le parole “ove non ricorrano le condizioni” aggiungere la parola “economiche”.

Alla fine del comma 1, dopo le parole “nominato d’ufficio”, aggiungere le seguenti: “Con lo stesso atto è nominato al minore un curatore speciale che lo rappresenta per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse”.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“Dopo la proposizione del ricorso le parti possono chiedere, in qualsiasi momento, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato al giudice davanti al quale pende il procedimento. In mancanza il giudice, cui il procedimento è assegnato secondo le tabelle dell’ufficio, con decreto nomina un difensore d’ ufficio; il decreto deve contenere le informazioni e le avvertenze di cui al comma 1”.

ARTICOLO 2

Al comma 1, nella rubrica, sopprimere le parole “e provvedimenti urgenti

Al comma 1, dopo le parole “al presidente del tribunale” aggiungere le parole “o a un giudice da lui designato in base alle tabelle d’ufficio”.

Dopo il punto 4), e prima delle parole “Il presidente, entro” aggiungere il seguente:

“L’incompletezza delle predette indicazioni non determina nullità”.

Dopo le parole “Il presidente,” e prima delle parole “entro tre giorni” aggiungere le parole “o il giudice designato”.

Sostituire le parole da “l’udienza di comparizione” fino alle parole “devono comparire” con le seguenti:

“l’udienza di prima comparizione, indica il giudice innanzi al quale le parti devono comparire e nomina al minore un curatore speciale che lo rappresenta per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

Dopo la parola “notificato” e prima della parola “ ai controinteressati”, aggiungere le parole “d’ufficio”.

Sopprimere le parole da “In caso d’urgenza” fino a “minore”.

ARTICOLO 2 bis

Dopo l’art. 2, introdurre il seguente art. 2 bis:

“Dopo l’art. 336 del codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 336-bis (Provvedimenti d’urgenza anteriori all’apertura del procedimento)

In caso di assoluta urgenza il giudice competente, in composizione monocratica, può adottare, d’ufficio con decreto, provvedimenti temporanei nell’interesse del minore; il decreto deve contenere le informazioni e le avvertenze di cui al primo comma dell’art. 1 della presente legge ed è notificato d’ufficio a tutti gli interessati..

Con lo stesso decreto il giudice nomina al minore un curatore speciale che lo rappresenti per ogni grado e per ogni fase del giudizio, fissa l'udienza di prima comparizione davanti al collegio e nomina alle parti un difensore d'ufficio.

Tra la data di notifica del decreto e quella di comparizione possono essere compiuti atti istruttori.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti, entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale il decreto pronunciato in via di urgenza perde efficacia.

Art. 336-ter (Competenza territoriale)

La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova”.

ARTICOLO 3

Al comma 1, sostituire le parole da “,ovvero fino a grado” con le parole: “e alle persone che, in base a titolo valido, assistono il minore”.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, al minore, ed alle persone che, in base a titolo valido assistono il minore”.

Al comma 3, sopprimere le parole “o con l'assistenza”.

Dopo il comma 3, aggiungere il comma 3 bis:

“Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

Al comma 4, sostituire le parole “il presidente” con le parole “il giudice”.

Al comma 5, sostituire le parole “il presidente” con le parole “il giudice”.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

“Il decreto di nomina del difensore di ufficio deve contenere le informazioni e le avvertenze di cui al primo comma dell'art.1 della presente legge.”.

ARTICOLO 4

Al comma 2, sostituire le parole da “Art. 337 ter” fino alle parole “medesimi” con le parole:

“Art. 337-ter (Procedimento)

All’udienza di prima comparizione il giudice, verificata la avvenuta notifica e la regolare instaurazione del contraddittorio, pronuncia con decreto i provvedimenti necessari nell’interesse del minore e da, con ordinanza, le disposizioni per l’ulteriore corso del giudizio.

Al comma 2, sostituire le parole da “ Nel corso del giudizio”, fino a “procedura civile”, con le seguenti:

“Nel corso del giudizio, il giudice, nell’interesse del minore, può adottare provvedimenti provvisori, dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Questi provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia della sentenza passata in giudicato.

Avverso i decreti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice singolo può proporsi, entro quindici giorni dalla conoscenza, istanza di modifica o di revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio decide, con decreto, entro sessanta giorni sentite le parti; il decreto deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dalla decisione ed è notificato d’ufficio alle parti private e comunicato al pubblico ministero nel testo integrale”.

Al terzo comma sostituire le parole da “Il giudice” fino a “ della prova” con le seguenti:

“Il giudice ha il potere di impulso d’ufficio, può decidere indipendentemente dalle richieste delle parti e ricerca le prove. Le parti devono essere avvertite, sotto pena di nullità, della data di assunzione delle prove, salvo che, in relazione all’oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la presenza delle parti stesse possa nuocere alla genuinità della prova.”.

Sostituire al comma 4 il seguente:

“L’acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il diritto di prenderne visione e di estrarne copia. Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l’indicazione del luogo in cui il minore si trova”.

Al comma 7, sostituire le parole da “Sentite le parti”, fino a “la medesima” con le parole:

“Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell’ufficio giudiziario, e che l’audizione,”.

Al comma 8, sostituire le parole da “ (Decisione e reclamo)” fino alla parola “discussione” con le seguenti:

“ (Decisione e ricorso)

Terminata la fase istruttoria e di trattazione il giudice rimette la causa al collegio, fissa, non oltre sessanta giorni, la data dell’udienza collegiale e ne da avviso alle parti, le quali possono, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’avviso, chiedere la discussione orale davanti al collegio. Fino a cinque giorni prime dell’udienza le parti hanno facoltà di depositare memorie difensive”.

Al comma 10, sostituire le parole “l’ordinanza” con le parole “la sentenza”.

Al comma 10, sostituire le parole “quindici giorni” con quelle “trenta giorni”

Sostituire il comma 11 con il seguente:

“Le parti possono proporre ricorso dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d’appello, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte personalmente e non può essere fondato su motivi di legittimità non dedotti in primo grado, salve le ipotesi di nullità assoluta.

Al giudizio in grado di appello si applicano le disposizioni dettate per il giudizio di primo grado, in quanto compatibili.

La sentenza divenuta definitiva può essere modificata o revocata per circostanze sopravvenute ovvero per motivi non conosciuti nel precedente giudizio.

Al comma 12, sostituire le parole da “vigila” fino a “ presidente” con le parole:

“Vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate delegato dal collegio stesso”.

Dopo il comma 12, introdurre il seguente:

“Art. 337-septies (Esecuzione)

L’esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d’ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.

L’esecuzione delle sentenze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate delegato dal collegio stesso.

Il giudice incaricato per l'esecuzione può essere coadiuvato da un esperto, può pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l'esecuzione rimettendo in tal caso gli atti al collegio.

Art. 337-octies (Poteri dei difensori)

In tutti i procedimenti previsti dalla presente legge, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono espressamente riservati alle parti stesse”.

ARTICOLO 5

Al comma 1 sostituire la parola “vigenti” con la parola “efficaci”.

Al comma 1 aggiungere dopo la parola “vigenti” la parola “efficaci”.

Introdurre dopo l'art.5 il seguente:

“Art. 6

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.